

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2495)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1963

Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore-interprete presso gli uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, i Codici di rito italiani, al pari di quelli delle altre nazioni civili, contengono norme che conferiscono ai giudici la possibilità di nominare un interprete ogni volta che sorga la necessità di raccogliere dichiarazioni o deposizioni di persone che non conoscono la lingua italiana ovvero di interpretare o tradurre documenti redatti in lingua straniera.

Il Codice di procedura penale, corrispondendo ad una esigenza di maggiore garanzia, rende, anzi, obbligatoria la nomina dell'interprete anche nei casi in cui il giudice abbia conoscenza personale della lingua che occorre interpretare.

Ora, mentre per il passato gli strumenti di applicazione di tali norme, concernenti soprattutto la nomina degli interpreti, erano da considerarsi sufficientemente adeguati allo scarso numero di situazioni che richiedevano l'intervento dei predetti ausiliari del giudice, il moltiplicarsi dei rapporti a carattere internazionale, i più frequenti contatti tra le popolazioni di confine, l'incremento

del turismo con la presenza, sempre più numerosa, di cittadini stranieri nel nostro Stato, ed infine la creazione di enti internazionali che hanno reso più agevoli gli scambi commerciali, inducono a rivedere gli strumenti in parola al fine di adeguarli alla cresciuta frequenza dei casi in cui l'autorità giudiziaria deve ricorrere all'ausilio di traduttori o di interpreti.

A tanto provvede l'allegato disegno di legge, le cui disposizioni, senza apportare modificazioni alle norme fondamentali in materia, hanno lo scopo di rendere più agevole la nomina di detti ausiliari e più funzionale la loro opera, evitando le difficoltà e i ritardi che possono spesso verificarsi con l'attuale sistema, non più rispondente alle aumentate esigenze della vita moderna.

È chiaro che tali esigenze sono oggi maggiormente sentite in alcuni distretti di corte d'appello; tuttavia, anche in vista del successivo accentuarsi del fenomeno già illustrato, è stato ritenuto opportuno, per non limitare ad alcuni di essi la possibilità di applicazio-

ne delle nuove norme, attribuire al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di provvedere nei confronti delle singole corti su proposta dei rispettivi capi.

In relazione alle dette esigenze, più o meno legate a fattori ambientali, il ministro di grazia e giustizia può, dunque, nominare in uno o più distretti di corte d'appello, traduttori-interpreti i quali, pur investiti di un incarico che assume il carattere della temporaneità ai sensi delle norme vigenti in materia di incarichi, svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari (art. 1).

Tenendo presente la continuità delle loro funzioni, non potevano poi rimanere immu-

tate le norme circa il giuramento all'atto dell'assunzione dei singoli compiti e pertanto si è stabilito (art. 2) che i traduttori-interpreti prestano giuramento davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni, in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti.

L'onere derivante dall'attuazione delle nuove norme non supera i 15 milioni annui e per l'esercizio in corso sarà limitato a lire otto milioni. Alla copertura di detta spesa si provvede con corrispondente riduzione degli stanziamenti del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei distretti di corte di appello, ove le esigenze di servizio lo richiedano, su proposta e designazione dei capi di corte, con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere conferito l'incarico di traduttore-interprete, secondo le norme vigenti in materia di incarichi.

Nel decreto deve essere determinata la lingua della quale il traduttore-interprete deve avere conoscenza.

Art. 2.

I traduttori-interpreti durante il periodo dell'incarico svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari. Essi prestano giuramento d'adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti.

Art. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia determina, per ciascun esercizio finanziario, di concerto col Ministro del tesoro, il contingente numerico dei traduttori-interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari.

Il compenso ad essi spettante è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963, valutato in lire 8 milioni, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per lo esercizio medesimo. All'onere annuo di lire quindici milioni per gli esercizi successivi si provvederà mediante riduzione di pari importi degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopra indicato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.